



# COMUNE DI VEZZA D'ALBA

*Provincia di Cuneo*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

20

**OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021. Determinazione riduzioni per utenti compostatori. Agevolazioni per attività sottoposte a limitazioni per emergenza Covid.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre**, del mese di **giugno**, alle ore **19:00** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione in via telematica su piattaforma audio-video TECDIG (videoconferenza), come previsto art. 1 punto 5 del DPCM del 18/10/2020 che aggiunge la lettera n-bis) all'art. 1 comma 6 del DPCM del 13/10/2020.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
<b>BONINO Carla</b>	SINDACO	Audio video in Sala consiglio
<b>STEFFANINO Giuseppe</b>	VICE SINDACO	Audio video in Sala consiglio
<b>GHIGLIONE Silvia</b>	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
<b>BATTAGLINO Gianpaolo</b>	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
<b>SELLONE Marco</b>	CONSIGLIERE	Audio video
<b>GALLO Alex</b>	CONSIGLIERE	Audio video
<b>DANZI Rocco</b>	CONSIGLIERE	Audio Video
<b>PEZZUTO Italo</b>	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
<b>BATTAGLINO Pier Angelo</b>	CONSIGLIERE	Audio Video
<b>GRASSO Enrico</b>	CONSIGLIERE	Audio Video
<b>COSTA Gian Piero</b>	CONSIGLIERE	Audio Video
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Stante l'emergenza COVID-19 la seduta è stata resa pubblica, in ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2020, mediante utilizzo di idoneo social network "YouTube".

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ZEROLI Dott.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



## **Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 23/06/2021**

**OGGETTO:TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021. Determinazione riduzioni per utenti compostatori. Agevolazioni per attività sottoposte a limitazioni per emergenza Covid.**

Il Sindaco relaziona:

Con precedente deliberazione all'ordine del giorno in questa seduta si è provveduto alla presa d'atto del P.E.F. (Piano Economico Finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto dal CO.A.B.S.E.R., e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 1.6.2021.

Sulla base del PEF validato, si rende ora necessario procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI 2021, parametrate tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal citato Piano.

In merito al termine per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del PEF, l'art. 30 comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, conv dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, dispone che: **“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27 comma 8 della L. 448/2001, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”**

Per quanto attiene alla data di efficacia delle tariffe approvate, l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: **“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”**;

Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Tra le competenze di ARERA vi è quella di fissare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato. Il MTR, tuttavia, si concentra sulla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi efficienti. Nei documenti dell'Autorità il tema dell'articolazione tariffaria all'utente finale di fatto viene appena lambito e non vi sono modifiche rispetto al principale riferimento normativo esistente, ovvero il DPR 158/99 e le prescrizioni della Legge 147/2013.

In effetti, le uniche indicazioni di ARERA sull'articolazione tariffaria sono contenute nell'art. 5 del MTR intitolato “determinazione dei corrispettivi per l'utenza” dove si indica come in ciascuna annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni del MTR, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/99.

Per la definizione delle tariffe di cui si propone l'approvazione ci si è quindi attenuti ai i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

Va ricordato in proposito che il *range* di determinazione dei coefficienti resta ampliato per effetto della proroga del terzo periodo del comma 652 della L. 147/2013 che dispone: **“al fine di**

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vezza d'Alba. Responsabile Procedimento: Roagna Daniela (D.Lgs. n. 39/93 art.3).  
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

*semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1"*

Come già avvenuto per le annualità precedenti, si è scelto di non adottare coefficienti superiori o inferiori a quelli contenuti nell'allegato 1 al citato DPR.

Il sistema definito dal DPR 158/99 prevede l'articolazione tariffaria "binomia" mediante l'utilizzo dei coefficienti presuntivi Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le non domestiche. La tariffa è quindi composta da una quota fissa, legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, insieme alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze viene considerato anche il numero dei componenti il nucleo familiare, e "non domestiche", caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile, riconducibili alla tipologia di attività esercitata ed al presunto quantitativo di rifiuti prodotto.

Per la determinazione delle tariffe 2021 sono stati mantenuti invariati i parametri utilizzati per le tariffe 2020, e precisamente:

- UTENZE DOMESTICHE: coeff. KA standard, unico per tutto il Nord Italia, coeff. KB massimo;
- UTENZE NON DOMESTICHE: coeff. KC minimo riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia, coeff. KD minimo, sempre riferito ai Comuni fino a 5000 abitanti del Nord Italia.

Dato atto che, nel PEF validato, i costi risultano così ripartiti:

	<b>COSTI FISSI</b>	
CSL	Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio	€7.327,00
CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 26.886,00
CGG	Costi generali di gestione	€ 49.010,00
CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 3.784,00
Coal	Altri costi	€ 4.252,00
Amm.	Ammortamenti	€ 26.908,00
Acc.	Accantonamenti	€ 8.486,00
R	Remunerazione del capitale investito netto	€ 10.440,00
Rlic	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	€ 65,00
COI	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'rt. 8 del MTR	€ 5.053,00
IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 850,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 138.008,00</b>
	Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	€ 11.046,00
	<b>TOTALE a seguito detrazioni</b>	<b>€ 126.963,00</b>
	<b>COSTI VARIABILI</b>	
CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 24.478,00
CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€ 36.405,00

CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 22.047,00
CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 76.187,00
b (AR)	Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	-€ 29.669,00
CONAI	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing	-€ 26.909,00
IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	€ 15.977,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 118.515,00</b>
<b>TOTALE COSTI PEF 2021</b>		<b>€ 245.478,00</b>

con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, si è quantificata, l'attribuzione dei costi fissi per il 74% alle utenze domestiche e per il 26% alle utenze non domestiche, dei costi variabili per il 70% e 30% rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche.

In merito alla componente variabile, sulla base dei Kd delle categorie di utenze ND, il quantitativo di rifiuti prodotti nel 2020, pari a Kg. 731.513 secondo i dati forniti dal Consorzio, sarebbe teoricamente attribuibile per il 61% alle utenze domestiche e per il 39% alle non domestiche.

Tuttavia, il dato è falsato dal fatto che buona parte dei rifiuti assimilati prodotti dalle ND (imballaggi misti, carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, legno) vengono smaltiti direttamente dall'utente tramite ditte private e pertanto non concorrono all'ammontare del quantitativo finale raccolto.

In considerazione del fatto che detti rifiuti sono sottratti al servizio pubblico, alle suddette utenze viene riconosciuta una riduzione, in percentuale, della quota variabile della tariffa (riduzione che può essere anche del 100%)

Si è pertanto ridimensionata la percentuale di rifiuti attribuibile alle UND riducendola dal 39% al 30%.

Applicando i criteri di calcolo contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, e tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal PEF, l'ufficio preposto ha elaborato le tariffe contenute nel prospetto allegato alla presente sotto la **lett. A)**.

Come già per i precedenti sistemi impositivi (TARSU e TARES), questo Comune ha previsto, nel regolamento TARI approvato con delibera C.C. n. 26 del 29.10.2020, che possa essere istituita, contestualmente all'approvazione della tariffa, per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio della cosiddetta "frazione umida" del rifiuto, una **riduzione** della tariffa fino ad un massimo del 30%, in quanto opzione che obiettivamente riduce la quantità di rifiuti conferiti al servizio (riduzione prevista dall'art. 208, comma 19-bis del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale").

Si propone di confermare anche per l'anno 2021 la percentuale di riduzione tariffaria già deliberata per l'anno 2020 per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi:

- per le utenze domestiche, alla sola componente variabile, determinata dal numero di occupanti, a fronte della attuata riduzione della componente fissa e dell'incremento della componente variabile della tariffa.
- per le utenze non domestiche all'intera tariffa in quanto le uniche utenze a praticare il compostaggio sono annoverate nelle categorie 16 e 17 (ristoranti e bar), le cui componenti tariffarie fisse e variabili, oltre ad essere fra le più elevate, sono, a differenza di quanto avviene per le utenze domestiche, quasi equivalenti, e la riduzione sulla sola parte variabile non sarebbe compensativa della sensibile riduzione di costi sostenuti dall'Ente a fronte del minor quantitativo di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Inoltre, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19, che si è protratta fino a tutto maggio 2021, è emersa la volontà dell'Amministrazione di introdurre, come già avvenuto nell'anno 2020, **agevolazioni** finanziarie con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati

sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività

A tal proposito l'ARERA, era già intervenuta con la deliberazione n. 158/2020/R/Rif del 5.5.2020 avente ad oggetto *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*.

L'applicazione puntuale di quanto previsto dall'Autorità con il provvedimento citato, prevede che le agevolazioni tariffarie siano applicate intervenendo sul coefficiente KD della tariffa. In tal caso la riduzione agirebbe sull'intera categoria e non terrebbe conto delle specifiche differenze dovute alla parziale o completa chiusura ed alla diversa durata della chiusura stessa, cosicché anche le attività ricomprese nella medesima categoria ma non sottoposte a chiusura beneficerebbero della riduzione. Altra criticità applicativa è costituita dal fatto che le utenze non domestiche vengono inserite nella banca dati TARI per categoria sulla base de DPR 158/1999, mentre l'allegato A della citata delibera ARERA riporta i giorni di chiusura diversificati in base ai codici ATECO e prevede quattro trattamenti agevolativi differenti. Dal momento che non vi è corrispondenza tra i due elementi, l'intervento sul coefficiente Kd sarebbe di difficile applicazione.

Considerate le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto da ARERA;

Considerato che la stessa Deliberazione 158/2020 all'art. 1.1 richiama la potestà regolamentare dei Comuni (si legge infatti *“Ferme restando le prerogative già attribuite dalla L. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie [...]”*);

Valutata la possibilità concessa dall'art. 1 comma 660 della Legge 147 del 27.12.2013 che dispone *“Il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'art. 52 del citato D.Lgs n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) ed e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”*, si è ritenuto opportuno optare per il riconoscimento di agevolazioni diverse dall'intervento sui coefficienti Kd, ma che rispettino comunque l'obiettivo principale del provvedimento, ovvero quello di mitigare gli effetti socio-economici derivanti dall'emergenza sanitaria.

Gli effetti prodotti da questa scelta dovrebbero risultare comunque di pari effetto per i contribuenti o addirittura configurare situazioni agevolative ancor più ampie.

Come già avvenuto per l'anno 2020, si è ritenuto di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti.

La scelta è supportata altresì da quanto indicato nella nota di chiarimento dell'IFEL del 24.4.2020, il cui punto 3 *“Le modalità di determinazione delle agevolazioni”* recita: *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe [...] Al riguardo non sembra essere di ostacolo la previsione contenuta nel comma 660 della Legge n. 147 del 2013 laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997; le agevolazioni in questione sono infatti riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno di imposta [...]”*.

Si è quindi ritenuto di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vezza d'Alba. Responsabile Procedimento: Roagna Daniela (D.Lgs. n. 39/93 art.3).  
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000.

Sulla base delle indicazioni fornite da IFEL ed in considerazione della minor produzione di rifiuti derivante dalla sospensione o limitazione di alcune tipologie di attività, si è ritenuto di determinare la misura dell'agevolazione a seconda del tipo di attività esercitata tra quelle sottoposte a chiusura totale o parziale o a limitazioni nell'esercizio.

Si propone pertanto di stabilire le agevolazioni per le sottoelencate categorie nella misura che segue, da applicarsi tanto alla componente fissa quanto alla componente variabile della tariffa:

<b>CATEGORIA DI APPARTENENZA</b>	<b>TIPOLOGIA UTENZA</b>	<b>MISURA DELL'AGEVOLAZIONE</b>
UTENZE CATEGORIA 1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE – ASSOCIAZIONI – LUOGHI DI CULTO- (musei biblioteche e scuole presenti sul territorio sono tutte di proprietà comunale, ma sono presenti 3 circoli associativi ACLI BOCCIOFILA – APS e CIRCOLO ACLI SAN MARTINO	30%
UTENZE CATEGORIA 5	ALBERGHI CON RISTORANTE	30%
UTENZE CATEGORIA 11	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E BENI DUREVOLI	15%
UTENZE CATEGORIA 12	BOTTEGHE ARTIGIANE: SOLO PARRUCCHIERI – CENTRI ESTETICI – TOELETTATURA ANIMALI	20%
UTENZE CATEGORIA 16	RISTORANTI, TRATTORIE – OSTERIE – PIZZERIE	30%
UTENZE CATEGORIA 17	BAR – CAFFE'	30%

Non sono state previste agevolazioni per altre attività sottoposte a chiusura o limitazioni (campeggi, stabilimenti balneari, alberghi senza ristorante e discoteche), in quanto attività non presenti sul territorio comunale.

La spesa per l'erogazione di tali agevolazioni a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione o limitazione temporanea dell'attività determinata dall'emergenza epidemiologica, quantificata in via presuntiva in € 5.400,00, troverà allocazione in uno specifico stanziamento di bilancio in occasione della prima variazione utile.

Detto stanziamento troverà copertura nelle risorse specifiche assegnate per agevolazioni TARI nell'anno 2020 e non utilizzate, ovvero nelle risorse che verranno trasferite al Comune in sede di riparto del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 del 25.5.2021 (cd Sostegni Bis) "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

A tal proposito la Fondazione IFEL di ANCI ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'art. 6 del citato DL. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale, da emanare entro il 24 giugno.

Secondo la stima pubblicata, al Comune di Vezza d'Alba dovrebbe essere assegnato l'importo di € 12.490,00

Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, l'IFEL, in una nota del 16.6.2021, specifica che effettivamente l'art. 6 dl 73/2021 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le *“categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*.

Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

Ciò può essere ottenuto, secondo l'IFEL, ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell'agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%.

In ogni caso, sottolinea l'IFEL, la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa.

Si è scelto di non optare per l'estensione delle agevolazioni alle utenze che abbiano registrato un calo dell'attività e del relativo fatturato, pur in assenza di dirette disposizioni restrittive ritenendo, in primo luogo, che l'ipotesi avanzata dall'IFEL sia frutto di un'interpretazione del testo legislativo e non una disposizione certa; in secondo luogo che le misure restrittive attuate da inizio anno siano state meno impattanti del lungo periodo di lockdown verificatosi nel 2020, che aveva comportato la paralisi quasi totale di molte attività, anche industriali e di servizio.

Si è ritenuto inoltre che in presenza di richieste di agevolazione corredate da dichiarazione attestante la dimensione del calo del fatturato, risulterebbe alquanto difficoltoso e complesso accertarne l'attendibilità.

Si ricorda infine che la disciplina istitutiva della TARI fa **salva** l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Cuneo pari, ad oggi, al 5%, nonché la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 conv. dalla L. 31/2008 (per il cui costo il MIUR trasferisce all'Ente un contributo annuo)

In merito al tributo provinciale, con il Decreto del Direttore Generale Finanze del 1.7.2020, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 9.7.2020, sono state impartite nuove istruzioni sui criteri e modalità di riversamento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Ravvisata** la necessità di procedere all'approvazione delle TARIFFE TARI per l'anno 2021

**Visto** l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno . I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati*

*sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**Vista** la circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze che prevede:

*“ Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOPE, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.”*

**Visto** l'art. 13 commi 15 e 15-bis del D.L. n. 201/2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”.*

**Esaminati** il prospetto dei coefficienti adottati ed il prospetto delle tariffe, allegati alla presente sotto la lettera **A)**;

**Acquisiti** in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con n. 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

- 1)** di adottare i coefficienti di cui al prospetto allegato alla presente sotto la **lettera A)**;
- 2)** di determinare le tariffe per l'applicazione del tributo TARI come da prospetto allegato alla presente sotto la **lettera A)** per farne parte integrante e sostanziale;
- 3)** di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dall'**1/1/2021**,
- 4)** di stabilire la percentuale di riduzione tariffaria per compostaggio domestico nella misura del **15%** da applicarsi, per le utenze domestiche, alla sola componente variabile e, per le utenze non domestiche, ad entrambe le componenti tariffarie;

5) di stabilire, sulla base delle indicazioni fornite da IFEL in merito alla facoltà di individuare riduzioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza da COVID-19, un'agevolazione tariffaria a favore delle utenze non domestiche sottoposte a chiusura e/o limitazione dell'attività, nelle seguenti misure:

CATEGORIA DI APPARTENENZA	TIPOLOGIA UTENZA	MISURA DELL'AGEVOLAZIONE
UTENZE CATEGORIA 1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE – ASSOCIAZIONI – LUOGHI DI CULTO- (musei biblioteche e scuole presenti sul territorio sono tutte di proprietà comunale, ma sono presenti 3 circoli associativi ACLI BOCCIOFILA – APS e CIRCOLO ACLI SAN MARTINO	30%
UTENZE CATEGORIA 5	ALBERGHI CON RISTORANTE	30%
UTENZE CATEGORIA 11	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E BENI DUREVOLI	15%
UTENZE CATEGORIA 12	BOTTEGHE ARTIGIANE: SOLO PARRUCCHIERI – CENTRI ESTETICI – TOELETTATURA ANIMALI	20%
UTENZE CATEGORIA 16	RISTORANTI, TRATTORIE – OSTERIE – PIZZERIE	30%
UTENZE CATEGORIA 17	BAR – CAFFE'	30%

6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 , la presente deliberazione al Ministero dell'economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante il canale telematico all'uopo predisposto sul portale [www.portalefederalismoiscale.gov.it](http://www.portalefederalismoiscale.gov.it).

*Con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.*

\*\*\*\*\*

Si dà atto che durante la trattazione dell'argomento:

Il Sindaco chiede se qualcuno vuole prendere la parola, a tal proposito illustra le tariffe e le agevolazioni per le utenze distinguendo tra chi ha avuto una chiusura totale, una chiusura parziale o una riduzione del fatturato.

Le agevolazioni vanno dal 15% al massimo quantificato nel 30%.

A titolo di esempio per le botteghe artigiane, toelettatura animali la riduzione è al 20 % per i bar e ristoranti al 30%.

Impegnando in via presuntiva agevolazioni per circa 5 mila euro riservandosi di effettuare ulteriori riduzioni questo perché le somme non utilizzate per le detrazioni saranno richiesti indietro.

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vezza d'Alba. Responsabile Procedimento: Roagna Daniela (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Parla Costa Gian Piero capogruppo della minoranza.

Il Sindaco ha già risposto alla domanda che avrei fatto circa l'entità delle riduzioni prevista vale a dire 5 mila euro. Proponiamo di aumentare anche sensibilmente queste riduzioni anche a fronte delle risorse certe a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Apparentemente si potrebbe raddoppiare l'importo di questo contributo a favore di quelle attività che hanno subito questo stop and go a causa della pandemia.

Riprende la parola il Sindaco che ricorda che ad oggi non sono ancora aperti i centri benessere che possono servire non solo per ragioni di bellezza ma anche per ragioni di salute.

Questo per dire che a differenza del secondo lockdown sappiamo come funzionano queste chiusure ed anche lo stato è stato più preciso.

È ovvio che i contributi Covid hanno comportato un grande lavoro per i comuni stante le incertezze delle contabilizzazioni per evitare che ce li chiedano indietro.

Riprende la parola il Capogruppo di minoranza Costa Gian Piero che propone sgravi per le ACLI, Circoli, e la Bocciofila che sono tre centri di aggregazioni che si basano sul volontariato puro e si potrebbe pensare di concedere una riduzione quasi totale.

Anticipa la votazione favorevole da parte del gruppo di Minoranza.

Diverso il discorso dei "buoni spesa", che non erano discrezionali e basati su una autocertificazione. Ad oggi molte persone che li hanno ricevuti li stanno restituendo con sanzioni.

Il Sindaco è concorde sull'aiuto maggiore per i circoli ricreativi che sono centri aggregativi.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to: BONINO Carla

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Vezza d'Alba, li 12/07/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/07/2021 al 27/07/2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZEROLI Dott.ssa Sonia

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 23/06/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZEROLI Dott.ssa Sonia